

**PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI PER LE PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
PRODOTTI IN CARTA E ARTICOLI VARI PER LA PULIZIA**

Lotto 1 - Detergenti e detersivi – CIG 8389264FA5

Lotto 2 - Prodotti di carta – CIG 838932305A

Lotto 3 - Articoli per la pulizia – CIG 8389340E5D

Lotto 4 - Detergenti e detersivi ad uso industriale – CIG 8389361FB1

Lotto 5 - Plastica per alimenti – CIG 8389375B40

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro svolto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. da parte dell'Educandato S.S. Annunziata per la fornitura di detersivi e detergenti per la pulizia, anche ad uso industriale, articoli per la pulizia vari, prodotti in carta come meglio dettagliato nei successivi articoli.

L'accordo quadro è suddiviso nei seguenti 5 lotti:

- Lotto 1 - detersivi e detergenti – CIG 8389264FA5
- Lotto 2 - prodotti di carta - CIG 838932305A
- Lotto 3 - articoli per la pulizia - CIG 8389340E5D
- Lotto 4 - detersivi e detergenti ad uso industriale - CIG 8389361FB1
- Lotto 5 - plastica per alimenti - CIG 8389375B40
-

L'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, per ciascuno dei lotti posti a base di gara, a condizioni fisse ai sensi del co. 3 articolo 54 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Per ogni operatore economico interessato è ammessa la partecipazione a uno o a più lotti.

Per i lotti 1, 2 e 4: Il presente accordo quadro, per la fornitura di prodotti di pulizia (detersivi e detergenti) e di prodotti in carta tessuto, dovrà essere svolto in ottemperanza di quanto disposto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene approvati con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012.

I prodotti oggetto della fornitura, destinati all'Educandato S.S. Annunziata, sono quelli indicati nell'allegato "Elenco prodotti" allegato tra la documentazione di gara sulla piattaforma START.

Il contratto, che sarà stipulato con l'aggiudicatario di ogni singolo lotto, è relativo alla fornitura di tutte le tipologie di prodotti rientranti all'interno del singolo lotto, così come previste dall'allegato di cui sopra.

La Stazione Appaltante, provvederà ad acquistare solo le tipologie di prodotti e le quantità di cui avrà effettivamente bisogno, fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale (importo a base di gara) di ciascun lotto.

L'Educandato non garantisce gli aggiudicatari il raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, né di importi e quantità minime o massime di ordini in relazione a ciascuna tipologia di prodotti rientrante nei vari lotti.

A tal proposito si specifica che le quantità stimate dall'Amministrazione all'interno dell'allegato "Elenco prodotti" e dei Dettagli Economici di ciascun lotto sono puramente indicative e indicate ai fini della definizione del valore dell'Accordo Quadro.

In corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante invierà agli appaltatori gli ordinativi dei prodotti che effettivamente procederà ad acquistare, ai sensi del successivo articolo 4.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente appalto avrà una durata di 36 mesi dall'avvio della fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dell'appalto per ulteriori tre anni ai sensi del co. 5 dell'art. 63 del Codice previo avviso da comunicarsi per iscritto all'aggiudicatario,

almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. L'Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa.

L'aggiudicatario inoltre si impegna sin da ora, su richiesta dell'Amministrazione, a prorogare l'espletamento della fornitura in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo sei mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

Si applica l'articolo 32 co. 8 del Codice, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è pari a **€ 392.951,23 oltre IVA** nei termini di legge così suddiviso:

- Importo totale complessivo dei 5 lotti soggetto a ribasso: € 181.362,11 oltre IVA nei termini di legge, suddiviso per ciascun lotto come indicato nella tabella sottostante;
- Totale complessivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI): € 0,00 (zero);
- Totale complessivo dell'eventuale rinnovo dei 5 lotti: € 181.362,11 oltre IVA nei termini di legge, suddiviso per ciascun lotto come indicato nella tabella sottostante.
- Totale complessivo dell'eventuale proroga dei 5 lotti: € 30.227,01 oltre IVA nei termini di legge, suddiviso per ciascun lotto come indicato nella tabella sottostante.

Di seguito il dettaglio degli importi per ogni singolo lotto.

Lotto	Valore complessivo presunto, oltre iva nei termini di legge	Importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre iva nei termini di legge	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva nei termini di legge	Importo eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni, oltre iva nei termini di legge	Importo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi oltre iva nei termini di legge
1 - detergenti e detersivi	€ 24.613,07	€ 11.359,88	€ 0,00	€ 11.359,88	€ 1.893,31
2 - Prodotti di carta	€ 350.168,00	€ 161.616,00	€ 0,00	€ 161.616,00	€ 26.936,00
3 - Articoli per la pulizia	€ 2.508,67	€ 1.157,85	€ 0,00	€ 1.157,85	€ 192,97
4 - Detergenti e detersivi ad uso industriale	5.559,84	€ 2.566,08	€ 0,00	€ 2.566,08	427,68

5 – Plastica per alimenti	10.101,65	€ 4.662,30	€ 0,00	€ 4.662,30	777,05
----------------------------------	-----------	-------------------	--------	------------	--------

Trattandosi di un appalto di mera fornitura, non si è provveduto a stimare gli oneri della manodopera ai sensi dell'articolo 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Le quantità stimate per i prodotti da fornire sono indicate all'interno nell'allegato "Elenco prodotti" di ogni singolo lotto.

La Stazione Appaltante provvederà a stipulare l'Accordo Quadro per gli importi a base di gara stimati per ciascun lotto, il cui raggiungimento non è garantito, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, che sarà utilizzato ai soli fini della sua individuazione.

Entro i limiti di importo previsti per ciascun lotto spetta pertanto alla Stazione Appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle forniture da acquistare. L'Educandato richiederà infatti all'aggiudicatario la consegna delle forniture sulla base delle effettive necessità che si presenteranno in corso di esecuzione contrattuale.

Per tale motivo la Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento degli importi sopra indicati e all'affidatario di ciascun lotto verrà corrisposto l'importo dei prodotti effettivamente forniti, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara all'interno del dettaglio economico.

A tal proposito si evidenzia che le quantità e le voci indicate all'interno dell'elenco prodotti e del dettaglio economico stesso sono puramente indicative, e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale; si tratta infatti di una stima fatta sulla base di uno storico dei consumi, solo al fine di determinare il valore presunto dell'Accordo Quadro.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, all'aggiudicatario di ciascun lotto, nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro, sarà determinato applicando alle quantità effettivamente ordinate i prezzi unitari offerti in sede di gara per ciascun prodotto.

Gli importi unitari offerti in fase di gara dall'aggiudicatario si intendono fissi e invariabili e comprensivi di ogni e qualsiasi spesa (es. imballo, trasporto, consegna, facchinaggio, scarico, stoccaggio), anche derivante da obblighi introdotti da sopravvenute disposizioni di legge.

Gli importi offerti, nonché i conseguenti corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ART. 3 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Il quantitativo dei prodotti, riportato nei files di dettaglio di ogni singolo lotto allegati al presente capitolato, è da ritenersi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto dell'Accordo quadro.

Per ogni singolo lotto, nel corso di esecuzione del contratto e fino al raggiungimento del suo valore massimo, l'Educandato si riserva la possibilità di variare le quantità di prodotti acquistate sulla base delle effettive esigenze.

L'Educandato può chiedere ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto.

L'aggiudicatario di ciascun lotto, su richiesta dell'Educandato, potrà fornire, fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo del contratto (di ciascun lotto) e comunque nell'ambito dello stesso, prodotti non ricompresi nell'elenco prodotti di ogni singolo lotto ma che potranno essere proposti dal fornitore e/o richiesti dalla Stazione Appaltante ove la necessità sia dovuta a esigenze contingenti non preventivate.

In tal caso, la proposta di fornitura di questi prodotti, dettagliata negli aspetti tecnici ed economici, dovrà essere presentata all'Educandato e approvata da quest'ultimo.

I suddetti prodotti dovranno essere forniti applicando al prezzo di vendita del fornitore lo sconto percentuale offerto in sede di gara in base al quale è stata determinata l'aggiudicazione.

ART. 4 – REQUISITI DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

Per i lotti 1 e 4: I prodotti per l'igiene (detergenti e detersivi multiuso, prodotti disinfettanti, detergenti multiuso "superconcentrati" etc.) oggetto della fornitura dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dagli articoli 6.1 e 6.2 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene approvati con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012.

- Detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre - criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie:

L'aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo nè delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

- Disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre - criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei detergenti "superconcentrati" e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie:

L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8 dei CAM, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B (vedi punto B.2.2 del disciplinare). L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi.

Per il lotto 2: Ai sensi del punto 5.3.4 dei CAM, i prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, tovaglioli etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.

ART. 5 - ORDINI E MODALITA' DI CONSEGNA

A settembre di ogni anno, e successivamente in base alle necessità, l'Educandato trasmetterà per iscritto all'aggiudicatario di ogni lotto apposito ordinativo per un valore massimo dato dalle quantità stimate di prodotti richiesti, moltiplicato per gli importi unitari offerti in gara.

La consegna dei prodotti forniti dall'aggiudicatario di ciascun lotto potrà essere effettuata nei gironi feriali dal lunedì al venerdì, sulla base degli ordinativi che verranno trasmessi via PEC/mail dal responsabile della fornitura incaricato dalla Stazione Appaltante.

La consegna dei prodotti ordinati dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. Il giorno di consegna dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante con congruo anticipo dalla trasmissione dell'ordine.

Gli ordini conterranno indicazione della tipologia di prodotti richiesti e le relative quantità. Maggiori dettagli saranno stabiliti in sede di stipula del contratto.

In casi d'urgenza, l'ordine può essere effettuato telefonicamente; in tal caso fa seguito in tempi brevi il relativo ordine via PEC/mail.

In caso di assenza delle attività didattiche per la quale si renda necessaria la parziale o totale sospensione della fornitura, la ditta verrà avvertita entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello previsto per la consegna, senza che il fornitore possa eccepire o pretendere risarcimento a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a consegnare tutti i prodotti, nel tipo e pezzatura ordinati, presso l'Educandato entro le ore 09:00 del giorno stabilito nell'ordine.

ART. 6 – CONSEGNA DEI PRODOTTI E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE STESSE

Il trasporto dei prodotti, da effettuare con l'osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie estradali vigenti in materia e con mezzi almeno Euro IV, sarà a totale rischio e spese dell'aggiudicatario.

L'atto della consegna avverrà con una formale accettazione dei prodotti da parte del responsabile della fornitura individuato dall'Educandato o di suo incaricato, mediante la firma sulla bolla di consegna, da cui risulti la descrizione della partita, il numero delle confezioni ed il contenuto.

La verifica della merce e dei diversi quantitativi viene effettuata di regola all'atto del ricevimento.

Nel caso in cui la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del responsabile della fornitura, in tutto o in parte di qualità inferiore e non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente appalto da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, il responsabile della fornitura avverte il DEC e potrà chiedere all'aggiudicatario la fornitura di altri prodotti, in sostituzione di quelli rifiutati; in tal caso il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della merce rifiutata nel rispetto delle tempistiche che saranno indicate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 dello schema di accordo quadro.

Qualora l'aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento, rivolgendosi ad altri fornitori; in questo caso l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Educandato gli ulteriori oneri sostenuti, o tramite escussione della cauzione definitiva o tramite riduzione di quanto dovuto a valere sulla prima fattura che sarà emessa dall'aggiudicatario. In entrambi i casi, l'aggiudicatario dovrà ritirare a proprie spese la quantità di merce non ritenuta accettabile.

Qualora le merci fossero accettate all'atto della consegna, nonostante la non rispondenza ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle normative vigenti in materia, l'Educandato invierà apposita comunicazione al fornitore una volta emersa la non conformità dei prodotti. Anche in questo caso saranno applicate le penali previste all'art. 11 dello schema di accordo quadro e

l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante gli eventuali ulteriori oneri sostenuti, o tramite escussione della cauzione definitiva o tramite riduzione di quanto dovuto a valere sulla prima fattura che sarà emessa dall'aggiudicatario. Anche in questo caso, l'aggiudicatario dovrà inoltre ritirare a proprie spese la quantità di merce non ritenuta accettabile. Qualora il responsabile della fornitura incaricato dalla SA rilevi delle non conformità che portino alla non accettazione della merce, oppure anche in seguito alla loro accettazione, deve segnalarlo al Direttore all'Esecuzione del Contratto (DEC) che si occuperà di valutare le segnalazioni ricevute anche per condurre la verifica di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 8.

ART. 7 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO

Al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, ogni impresa risultata aggiudicataria dovrà individuare un Responsabile che costituirà il referente principale per l'Educandato; tale figura, di cui l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo e i recapiti prima dell'avvio della fornitura, dovrà essere reperibile dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dei giorni dal lunedì al venerdì.

ART. 8 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

È facoltà della Stazione Appaltante, attraverso il proprio DEC o suo delegato, effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni del presente capitolato e dei suoi allegati.

Il DEC effettuerà i suoi controlli anche utilizzando le bolle di consegna e i rilievi del responsabile della fornitura incaricato dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è obbligato a fornire agli incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso al deposito dei prodotti, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Il DEC procederà alla verifica del rispetto delle caratteristiche minime per ciascuna tipologia di prodotti previste al precedente articolo 3.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun aggiudicatario è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento delle forniture.

L'appaltatore si obbliga a sollevare quest'ultima da qualsiasi pretesa azione o molestia e danni diretti o indiretti che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che l'Educandato dovrà eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate. L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad esso appartenenti durante l'esecuzione del contratto e terrà perciò indenne, a tale titolo, la scrivente da qualsiasi pretesa o molestia.

A garanzia di ciò, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dovrà presentare alla Stazione Appaltante l'originale di apposita polizza assicurativa con le caratteristiche dettagliate di seguito.

La suddetta polizza dovrà esplicitamente prevedere la sua estensione all'Accordo Quadro in oggetto, in base a quanto previsto dal presente capitolato.

È parimenti accettata una polizza preesistente, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate, corredata da apposita appendice che estenda esplicitamente l'operatività della polizza

all'Accordo Quadro. In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante copia conforme della polizza e l'originale dell'appendice.

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa contro i rischi di:

- Responsabilità civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Educandato) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività connesse, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa.
Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00;
- Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi tutti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, complementari e/o accessorie, nessuna esclusa o eccettuata.
Tale copertura RCO dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona.

I massimali si intendono riferiti ad ogni singolo lotto.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti per tutta la durata dell'Accordo Quadro, producendo alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate.

Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti entro i termini sopra individuati, la Scrivente procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro ai sensi dell'articolo 1456 del c.c e all'incameramento della garanzia definitiva "quadro" rilasciata a suo favore.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa richiesta dell'aggiudicatario.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la durata del contratto.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione